

# COMUNE DI MODENA

Prot. Gen: 2010 / 76782 - IS

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di giugno ( 22/06/2010 ) alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

			PR.	AS.
1	PIGHI Giorgio	Sindaco	Presidente	SI NO
2	COLOMBO Alvaro Vito G.	Vice Sindaco	Assessore	SI NO
3	PINI Graziano		Assessore	SI NO
4	SITTA Daniele		Assessore	NO SI
5	QUERZÈ Adriana		Assessore	SI NO
6	ALPEROLI Roberto		Assessore	SI NO
7	NORDI Marcella		Assessore	SI NO
8	POGGI Fabio		Assessore	SI NO
9	ARLETTI Simona		Assessore	SI NO
10	MALETTI Francesca		Assessore	NO SI
11	MARINO Antonino		Assessore	SI NO
			TOTALE N.	9 2

Assenti giustificati: Sitta, Maletti

Assiste il Segretario Generale del Comune Pompeo Nuzzolo

Il Presidente pone in trattazione il seguente

### OGGETTO n. 370

APPROVAZIONE CRITERI APPLICATIVI DELLE TARIFFE NEI SERVIZI EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE A.S. 2010/11

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 412 del 5/6/2009 si disciplinavano i criteri di applicazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale nel settore educativo per l'anno scolastico 2009/10;
- che con propria deliberazione n. 368 in data odierna sono state approvate le tariffe delle rette mensili dei servizi educativi per l'anno scolastico 2010/11;

Visti:

- il D.Lgs n. 109/98 successivamente modificato e integrato con il D.Lgs n. 130/2000 recante norme in merito alla "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
- i regolamenti applicativi del suddetto D.Lgs., in particolare il DPCM n. 221/99 come modificato dal DPCM n. 242/2001;
- l'art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 221/1999, che lascia facoltà agli enti erogatori dei servizi assoggettati ad ISEE di disciplinare la valutazione, gli effetti e le decorrenze delle variazioni delle condizioni economiche dei soggetti richiedenti agevolazioni tariffarie;

Richiamata la propria deliberazione n. 531 del 30/5/2000 con la quale si sono definiti gli indirizzi generali per l'applicazione dell'ISEE prevedendone un'applicazione graduale sui servizi erogati dal Comune;

Valutato altresì utile, ai fini del miglioramento dell'equità del prelievo in relazione alle condizioni economiche delle famiglie utenti, confermare per il servizio nidi un sistema di correlazione diretta e proporzionale tra il valore ISEE e il livello di tariffa applicata, procedendo nell'estensione di questo sistema dai nidi a gestione diretta comunale anche gradualmente ai nidi a gestione indiretta;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei criteri attuali di applicazione delle rette per nidi, scuole d'infanzia e gli altri servizi educativi erogati dal Comune sulla base delle norme sopra richiamate e delle proposte del servizio amministrativo scuole estendendoli a tutti gli iscritti;

Considerato che con propria deliberazione n.630 del 14/10/2009 venivano adottate misure agevolative sulle tariffe dei servizi per l'anno scolastico 2009/10 per bambini 0-6 anni a favore delle famiglie residenti che, causa crisi economica e ristrutturazione aziendale, siano state colpite da provvedimenti di licenziamento, mobilità o cassa integrazione straordinaria con considerevole diminuzione del reddito da lavoro percepito;

Dato atto che il perdurare della fase congiunturale negativa dell'economia

nazionale e locale nonché l'aumento della percentuale di disoccupazione, rendono opportuno il prolungamento di dette misure anche per l'anno scolastico 2010/11. Trattandosi di misure il cui scopo è quello di agevolare le famiglie con redditi da lavoro ridotti nel pagamento delle tariffe dei servizi educativi, l'acuirsi della fase di difficoltà nel flusso di liquidità di cui le famiglie possono disporre, richiede un'azione di supporto alla frequenza dei servizi più incisiva da realizzarsi attraverso modifiche alle misure precedentemente adottate, accentuando le riduzioni sugli ordinari livelli tariffari;

Valutato che le agevolazioni tariffarie speciali potranno essere riconosciute per la frequenza dei servizi educativi comunali, statali e convenzionati alle famiglie che ne facciano espressa richiesta e documentino lo stato di difficoltà economica derivante dal deterioramento della condizione professionale di uno o più componenti percettori di redditi da lavoro dipendente;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 114 e 117 della Costituzione;

Visto l'art. 7 bis della Legge 3/2003;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Istruzione, Politiche per l'Infanzia e l'adolescenza, Rapporti con l'Università, dott. Mauro Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto che il Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, attesta – in sede istruttoria- l'esistenza della copertura finanziaria della spesa;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

### D e l i b e r a

- di fissare le seguenti modalità di applicazione delle rette per i servizi educativi (nidi e scuole d'infanzia comunali, statali e convenzionate, refezione, trasporti scolastici, pre-scuola) di competenza comunale a far tempo dal 1/9/2010:

1) DETERMINAZIONE TARIFFE DI PAGAMENTO SCUOLE INFANZIA, NIDI D'INFANZIA E PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Per l'anno scolastico 2010/2011 la determinazione della tariffa mensile di frequenza per

gli iscritti ai nidi, alle scuole d'infanzia e al prolungamento orario nidi e infanzia, avviene in funzione della condizione economica della famiglia, determinata sulla base di una valutazione congiunta dei redditi percepiti e della consistenza patrimoniale dei componenti il nucleo familiare in base al valore ISEE calcolato con riferimento ai redditi anno 2009, così come specificato di seguito per i diversi servizi:

a) Per le scuole dell'infanzia comunali, statali, convenzionate (e servizio prolungamento orario infanzia) il sistema è articolato su 2 fasce tariffarie più una fascia ridotta; la tariffa viene definita in funzione del valore ISEE del nucleo familiare. I limiti minimi e massimi degli scaglioni di valore ISEE per la collocazione in fascia dei nuovi ammessi per l'anno scolastico 2010/2011 sono i seguenti:

#### SCUOLE DELL'INFANZIA e P.O. INFANZIA

Limiti fasce di valori ISEE (in Euro)

	<b>FASCIA RIDOTTA</b>	<b>1° FASCIA</b>	<b>2° FASCIA</b>
<b>VALORE ISEE</b>	Da € 0,00 a € 5.000,00	Da € 5.000,01 a € 10.250,00	Oltre 10.250,01 €

b) Per i nidi d'infanzia comunali e diversi nidi convenzionati che si andranno a definire con altro atto (tempo pieno e part-time), il sistema è fondato su importi personalizzati; la tariffa mensile di frequenza viene definita, fermo restando tutte le restanti modalità applicative, in proporzione diretta del valore ISEE del nucleo familiare.

Mensilmente l'utente sarà tenuto a corrispondere una retta pari a:

1,67% del valore ISEE per il servizio di nido a tempo pieno;

1,17% del valore ISEE per il servizio di nido a tempo parziale;

con arrotondamento ai 50 centesimi di Euro più vicini per difetto o per eccesso.

Per la fruizione del servizio di P.O. nido verrà applicata una tariffa proporzionale al valore dell'indicatore ISEE, pari al 25% di quella del servizio nido ad orario intero, portando la retta complessiva a carico della famiglia al 2,0875% mensile del valore ISEE.

Le tariffe sia del servizio ad orario ordinario che del prolungamento orario rimarranno comunque entro i limiti minimi e massimi stabiliti con la propria deliberazione n. 368 in data odierna richiamata in premessa.

c) Per i bambini iscritti ai nidi d'infanzia convenzionati, esclusi quelli di cui al punto precedente, vengono definite 3 fasce tariffarie, oltre ad una fascia ridotta, avuto riguardo al valore dell'indicatore ISEE del nucleo familiare; i limiti degli scaglioni del valore ISEE per l'anno scolastico 2010/2011 sono i seguenti:

NIDI D'INFANZIA CONVENZIONATI A FASCE:

Limiti fasce di valori ISEE (in Euro)

	FASCIA RIDOTTA	1° FASCIA	2° FASCIA	3° FASCIA
VALORE ISEE	Da € 0,00 a € 5.000,00	Da € 5.000,01 a € 10.250,00	Da € 10.250,01 a € 17.100,00	Oltre € 17.100,01

I valori ISEE delle Tabelle precedenti sono riferiti ad un nucleo familiare formato da un componente, mentre per le famiglie con un numero di componenti maggiore si applicano i parametri definiti nella scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98.

d) Per gli attuali frequentanti i servizi, esclusi gli esonerati, resta ferma l'attuale collocazione in fascia - (che per gli iscritti ai nidi comunali corrisponde alle tariffe individuali assegnate) - salvo che si verificano mutamenti sostanziali nella loro condizione economica, definiti come variazioni in aumento o diminuzione del valore ISEE relativo al nucleo familiare superiore al 15% rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE consegnata all'ufficio in occasione del primo anno d'ammissione, ovvero consegnata l'anno successivo in caso di nuova attestazione.

Al verificarsi delle variazioni sostanziali di condizione economica di cui sopra, l'utente è tenuto a presentare, tempestivamente e comunque entro il termine stabilito dal Servizio Diritto allo Studio, al verificarsi dell'aumento o della diminuzione del reddito, una richiesta di ricollocazione nelle fasce tariffarie, che verrà effettuata sulla base dei massimali indicati nelle tabelle che precedono, ovvero per gli utenti del servizio nidi comunali e convenzionati che applicano il medesimo sistema di tariffazione, applicando le percentuali di determinazione delle tariffe di cui sopra.

## 2) CALCOLO DEL VALORE ISEE

Valutate le caratteristiche degli utenti del servizio, nell'ambito dei soggetti previsti dalle definizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 221/99, si considerano facenti parte del nucleo familiare preso a riferimento, i seguenti componenti: il bambino utente del servizio, gli eventuali altri fratelli e/o sorelle conviventi, i genitori o tutore con lui conviventi, nonché tutti i conviventi stabili legati o meno da vincoli affettivi. Il genitore del bambino eventualmente non convivente nel nucleo familiare che abbia riconosciuto il figlio, quand'anche non coniugato con l'altro genitore, di norma verrà considerato a tutti gli effetti componente della famiglia ai fini del conteggio dell'indicatore ISEE. Il Servizio Diritto allo Studio, nei casi in cui il genitore non convivente non risulti nella famiglia in occasione della domanda di ammissione al servizio, potrà escluderlo nella valutazione reddituale e patrimoniale qualora esso o il genitore presente ne dimostrino l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Alla composizione del nucleo familiare come sopra definito si applica la scala di equivalenza con relative maggiorazioni della Tabella 2 di cui al D.Lgs n. 109/98 che, sulla base del numero e delle caratteristiche dei componenti, permette la definizione di un parametro numerico del nucleo familiare da impiegarsi per il calcolo dell'ISEE e quindi per la collocazione degli utenti nelle fasce di pagamento.

In funzione del parametro familiare così definito si calcolano i valori ISEE di ciascun nucleo familiare richiedente l'assegnazione di una tariffa inferiore a quella massima; tali valori consentono sulla base dei limiti di cui ai punti precedenti la definizione della tariffa per l'utilizzatore del servizio.

Alle famiglie, il cui ISEE risulti inferiore al limite per rientrare nella fascia di riduzione, potrà essere applicata la tariffa ridotta di Euro 55,00 mensili per i nidi a orario normale, Euro 50,00 per i nidi a Part-Time e per le scuole d'infanzia salvo l'eventuale concessione dell'esonero totale dal pagamento per i "casi sociali" conosciuti e assistiti dal competente Servizio Sociale.

Il limite del valore ISEE della fascia di riduzione sopra specificato per le scuole d'infanzia si applica, salvo quanto diversamente specificato, a tutti gli altri servizi erogati dal Settore Istruzione e Rapporti con l'Università (refezione scolastica, trasporti, centri estivi, servizi integrativi della fascia 0-6 anni).

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è definito ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000 e relativi successivi decreti attuativi come somma dei redditi imponibili di qualsiasi natura, combinata con la valutazione degli elementi patrimoniali, come di seguito specificato per tutti i componenti il nucleo.

Oltre ai redditi imponibili ai fini IRPEF verranno considerati anche gli altri redditi non imponibili, soggetti a tassazione separata, o già assoggettati ad imposta sostitutiva a titolo d'imposta definitiva.

### 3) PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE ISEE

Gli utenti che intendono richiedere l'assegnazione di una fascia o di una tariffa di pagamento inferiore alla massima prevista, sia per le scuole dell'infanzia che per i nidi d'infanzia, dovranno presentare apposita richiesta corredata dall'attestazione ISEE entro il termine definito dal Servizio Diritto allo Studio del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università.

A coloro che non presenteranno tale richiesta entro detto termine verrà automaticamente assegnata la tariffa massima stabilita.

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica della condizione economica, ai fini della determinazione del valore ISEE, gli utenti si avvalgono dell'assistenza fornita dai soggetti previsti all'art. 4 del D.Lgs. 109/1998, vale a dire: gli sportelli INPS competenti per territorio ed i CAAF autorizzati al rilascio dell'attestazione ISEE.

I controlli sulla veridicità delle auto dichiarazioni verranno effettuati secondo quanto prevede l'art. 4 del D.Lgs. 109/1998. In caso di accertate gravi irregolarità si applicheranno le sanzioni penali previste dalla Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, oltre alla perdita del beneficio della riduzione della tariffa eventualmente concessa e le altre penalità previste al successivo punto "4".

Per tutto quanto qui non espressamente previsto ai fini dell'adozione dell'ISEE quale strumento di valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate nel settore dei servizi educativi, si rimanda agli indirizzi applicativi generali adottati con la propria deliberazione n. 531 del 30/5/2000 e, in assenza o in contrasto con

essi, alle normative nazionali che hanno introdotto e disciplinato l'uso dello strumento "Riccometro", in particolare al D.Lgs. 109/1998 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 ed ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999 e n. 242/2001 del 18/05/2001.

#### 4) ASSEGNAZIONE E REVISIONE DELLE TARIFFE

Ciascun nucleo familiare nuovo ammesso al servizio di nido e scuola d'infanzia deve presentare entro il termine stabilito dal Servizio Diritto allo Studio del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università una richiesta di assegnazione delle tariffe allegando apposita attestazione ISEE indicante le condizioni economiche del proprio nucleo familiare.

Il valore ISEE determina, per l'utente che ne faccia richiesta, la collocazione nelle fasce di pagamento in funzione degli scaglioni di cui al punto 1) e per il servizio nidi l'assegnazione di una tariffa personalizzata.

Qualora tale adempimento non venga rispettato, all'utente sarà assegnata la tariffa massima prevista.

La presentazione della documentazione oltre il termine stabilito, anche in corso d'anno, dà comunque diritto all'utente di ottenere la collocazione nella tariffa di spettanza con decorrenza dal mese in corso alla data di presentazione della documentazione.

L'attestazione ISEE presentata dall'utente ai fini della prima collocazione in fascia o di assegnazione della tariffa personalizzata fa riferimento alla situazione reddituale dell'anno 2009 e patrimoniale al 31/12 dello stesso anno; sulla base di tale situazione, l'ufficio Entrate Servizi Scolastici procede all'assegnazione della tariffa mensile di spettanza.

La prima assegnazione resta valida anche per gli anni scolastici successivi, fino al termine del ciclo del servizio al quale si è stati ammessi, o comunque fino a quando non venga modificata a seguito della presentazione di una nuova attestazione che l'utente aveva l'obbligo o abbia ritenuto volontariamente di presentare come previsto al punto 1.

La revisione della tariffa mensile di frequenza viene effettuata quando il valore dell'indicatore ISEE del nucleo familiare abbia registrato una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 15% rispetto a quello che aveva determinato l'assegnazione della tariffa.

Quando tra i componenti il nucleo familiare, almeno uno abbia registrato negli anni successivi a quello cui si riferisce l'attestazione ISEE presentata in sede di prima assegnazione tariffaria, un mutamento sostanziale della condizione economica tale da determinare una variazione dell'indicatore ISEE superiore al 15%, l'utente è tenuto a ripresentare nei termini stabiliti dal Servizio Diritto allo Studio del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università una nuova attestazione ISEE per l'assegnazione di una nuova fascia tariffaria, ovvero per i nidi d'infanzia una nuova tariffa personalizzata, la cui decorrenza è fissata nell'inizio dell'anno scolastico successivo. Qualora in corso d'anno, in conseguenza di una variazione della composizione del nucleo familiare, l'utente presenti una nuova attestazione ISEE ed il valore finale dell'indicatore ISEE determini uno scostamento superiore al 15% rispetto a quello comunicato precedentemente all'ufficio, la nuova tariffa decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della nuova

attestazione ISEE.

Utenti in condizioni di particolare disagio economico, di norma assistiti dai competenti servizi sociali, ovvero che siano incorsi in un sostanziale peggioramento delle condizioni reddituali o della loro capacità di contribuire al costo dei servizi, potranno richiedere - in via straordinaria - la revisione della tariffa assegnata dall'ufficio.

## 5) MISURE SULLE TARIFFE DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA

I nuclei famigliari con bambini iscritti ai servizi di nido o scuola d'infanzia comunali, statali e convenzionati ove i genitori, ovvero l'unico genitore presente, titolari di reddito da lavoro dipendente, che causa ristrutturazione aziendale per crisi economica, si trovino in condizione di cassa integrazione straordinaria, mobilità o licenziamento recente, potranno chiedere un'agevolazione sulle tariffe di frequenza dei loro figli documentando la riduzione del flusso reddituale causato dalla nuova condizione professionale. Il licenziamento o la condizione di mobilità o cassa integrazione straordinaria devono avere decorrenza non anteriore al 30 giugno 2009.

La richiesta dell'agevolazione potrà avvenire oltre che in occasione dell'assegnazione delle tariffe per il nuovo anno scolastico, anche nel corso dello stesso qualora la nuova condizione professionale venga a determinarsi dopo il 30 settembre 2010 e fino al 31 marzo 2011.

L'ufficio Entrate servizi scolastici valuterà la nuova situazione reddituale del nucleo famigliare nel suo complesso sulla base di adeguata documentazione presentata dall'utente idonea a rilevare la effettiva riduzione del flusso reddituale percepito rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. I documenti occorrenti sono i seguenti:

- 1) Attestazione ISEE relativa all'ultimo anno disponibile.
- 2) Certificazione in cui il datore di lavoro dichiara che la propria ditta è ricorsa alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, con l'indicazione del relativo periodo e della minore entrata reddituale che ne deriva al dipendente.
- 3) Documentazione attestante la riduzione sostanziale dell'orario di lavoro (attestato dalla copia della busta paga).
- 4) Documentazione attestante la perdita di lavoro

In relazione alla diminuzione del reddito complessivo del nucleo famigliare, potrà essere assegnato, limitatamente al periodo di permanenza della nuova condizione professionale (periodo di effettiva riduzione reddituale), una nuova tariffa ridotta rispetto a quella precedentemente assegnata, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui viene presentata la richiesta. Le riduzioni, applicabili esclusivamente sui servizi di nido e scuola d'infanzia, potranno essere concesse per un periodo di 5 mesi, prorogabili al permanere della situazione reddituale fino al termine dell'anno scolastico 2010/11, a favore di:

- 1) Tutti i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che dopo il 30/6/2009, nel 2010 e nei primi mesi del 2011 abbiano subito una significativa riduzione dell'orario di lavoro, si trovino in cassa integrazione, in mobilità o siano stati licenziati.
- 2) I lavoratori dipendenti a tempo determinato a condizione che abbiano lavorato con

unico contratto almeno 16 mesi nel corso degli ultimi due anni.

- Per valutare il diritto o meno ad ottenere eventuali riduzioni delle rette verrà impiegato il flusso del reddito familiare percepito dalla famiglia al momento della domanda e confrontato con quello percepito in analogo periodo nell'anno precedente.

- La riduzione sulle rette sarà differenziata fra i nidi e le scuole dell'infanzia, in relazione al rispettivo sistema tariffario con le seguenti modalità:

a) Nidi d'Infanzia comunali e convenzionati aventi rette personalizzate in relazione alla diminuzione del reddito complessivo della famiglia rispetto all'anno precedente:

- diminuzione di reddito compresa tra il 15% e il 30% riduzione retta mensile del 10%

- diminuzione di reddito compresa tra il 30% e il 50% riduzione retta mensile del 25%

- diminuzione di reddito compresa tra il 50% e il 75% riduzione retta mensile del 40%

- diminuzione di reddito maggiore del 75% riduzione retta mensile del 60%.

b) Scuole dell'infanzia comunali, convenzionate non FISM e statali, nidi convenzionati aventi rette articolate su fasce in relazione alla diminuzione del reddito complessivo della famiglia:

- riduzione di 1 fascia quando la diminuzione del reddito è compresa fra il 20% e il 65%

- riduzione di 2 fasce quando la diminuzione del reddito è superiore al 65%.

c) Scuole d'infanzia convenzionate FISM in relazione alla diminuzione del reddito complessivo della famiglia:

- contributo di Euro 40,00 mensili quando la diminuzione del reddito è compresa fra il 20% e il 65%,

- contributo di Euro 85,00 mensili quando la diminuzione del reddito è superiore al 65%

## 6) CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di controllare in ogni momento la situazione familiare reddituale e patrimoniale degli utenti anche avvalendosi delle informazioni detenute da altri enti depositari di dati relativi alla condizione economica dei singoli (Polizia Tributaria, Uffici Tecnici Erariali, P.R.A., Ditte, Amministrazione Finanziaria dello Stato, ecc). Qualora da verifiche e riscontri dell'ufficio venga accertata e documentata una difformità fra la situazione dichiarata in sede di domanda di assegnazione delle tariffe dei servizi dell'istruzione o in sede di revisione e quella effettiva, tale da determinare l'applicazione di rette più elevate rispetto a quelle assegnate, l'utente sarà tenuto a pagare al Comune una somma corrispondente alla parte di retta evasa maggiorata di una penale pari al doppio della differenza fra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto, fino ad un massimo pari al 200% di una mensilità della nuova retta di assegnazione. La decorrenza della retta ricalcolata dall'ufficio è stabilita nell'inizio dell'anno scolastico, o dal mese di ammissione, qualora successivo. La mancata consegna della documentazione richiesta dall'ufficio Entrate Servizi Scolastici nei termini indicati nella comunicazione di

avvio del controllo comporta l'assegnazione della tariffa massima prevista per il servizio frequentato dal minore ugualmente con decorrenza da inizio anno scolastico; qualora dal ricalcolo derivante dalla verifica della documentazione presentata tardivamente derivi una nuova tariffa - inferiore a quella massima-, questa decorrerà dal mese durante il quale viene completata la documentazione richiesta.

Le dichiarazioni mendaci verranno comunicate dall'Amministrazione Comunale, tramite segnalazione scritta, alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 .

Qualora la difformità venga rilevata a seguito di segnalazione tardiva dall'utente e prima che gli sia stato segnalato l'avvio di una procedura di controllo, lo stesso è tenuto solo al pagamento delle maggiori rette dovute e di una penale di 30,00 Euro o - se più favorevole - del doppio delle maggiori rette dovute. Fermo restando l'applicazione delle penalità previste per mancata presentazione della nuova attestazione ISEE, quando dovuta, il ritardo nella consegna della documentazione richiesta dall'ufficio in sede di controllo sulla congruità della tariffa assegnata, comporta l'addebito di una somma forfetaria pari a 30,00 Euro per spese amministrative, anche nel caso non determini un mutamento della tariffa.

## 7) RIDUZIONI ED ESONERI

Quando l'indicatore ISEE del nucleo familiare rientri, in base ai calcoli di cui ai punti precedenti nella fascia di riduzione, e l'utente ne faccia esplicita richiesta si disporrà a suo favore l'applicazione di una retta ridotta pari a 55,00 euro mensili per il nido a Tempo Pieno, 50,00 euro per il nido a Part-Time e per la scuola d'infanzia (comprensiva della sovra retta da destinare ai progetti definiti dalla gestione sociale). L'esonero totale dal pagamento della retta potrà essere riconosciuto esclusivamente a favore dei minori in affidamento presso le famiglie e residenti nel Comune di Modena; in casi del tutto eccezionali e qualora ricorrano condizioni di particolare disagio economico/sociale, la misura dell'esonero totale potrà essere disposta anche a favore di appartenenti a nuclei familiari conosciuti ed assistiti dai Servizi Sociali.

Gli esoneri totali o parziali (l'assegnazione della tariffa ridotta per i servizi ove è prevista) decorrono dalla data di ammissione al servizio, se la domanda viene presentata entro il termine stabilito annualmente dal Servizio Diritto allo Studio o dal mese successivo alla presentazione della domanda, se questa viene presentata oltre tale data.

Le domande di esonero per l'anno scolastico in corso potranno essere presentate fino al 31/03; domande successive a tale data non verranno prese in considerazione. Il beneficio è ammesso per l'intera durata dell'anno scolastico o per parte di esso; può comunque essere revocato qualora mutino le condizioni che hanno legittimato il provvedimento.

Analogamente all'applicazione della retta ridotta, ai fruitori dei servizi di refezione e di trasporto scolastico che abbiano i requisiti di cui sopra, può essere concesso un beneficio economico parziale in forma di una riduzione non superiore al 50% del costo dell'abbonamento annuo per il trasporto e del costo del pasto per la refezione.

Non sono previste esenzioni o riduzioni dal pagamento della tariffa per i servizi:

- di prolungamento orario nei nidi e scuole d'infanzia ove è istituito,

- del pre-scuola delle scuole elementari,
- di refezione nelle scuole secondarie di primo grado.

In caso l'utente si ritenga insoddisfatto della risposta ottenuta alla sua richiesta di esonero, può ricorrere in opposizione al dirigente che ha emanato l'atto entro 45 giorni dalla data di invio della risposta da parte del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università. Qualora il ricorso sia ritenuto immotivato e privo di nuovi elementi di giudizio, la mancata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento equivale a diniego.

Al fine di ottenere l'esonero o la riduzione dal pagamento delle rette, occorre che l'utente rinnovi ogni anno la richiesta entro la data stabilita. Esoneri retroattivi possono essere concessi solo in via del tutto eccezionale ad utenti in carico ai Servizi Sociali.

Ai minori in affido al Servizio Sociale e collocati presso la famiglia d'origine sarà concessa di norma una riduzione della retta e del costo degli altri servizi in misura non superiore al 50%.

Gli utenti esonerati sono comunque tenuti al pagamento delle sovra rette stabilite annualmente nelle scuole e nei nidi d'infanzia comunali e delle quota minima di € 5,00 per le materne statali, i cui introiti sono destinati al finanziamento delle attività collaterali alla didattica approvata dal consiglio della scuola.

## 8) PROLUNGAMENTO D'ORARIO

Nei nidi e scuole dell'infanzia ove è istituito, si può richiedere anche nel corso dell'anno scolastico il servizio di prolungamento d'orario, dalle ore 16:00 alle 18:15 e vi si può rinunciare, ma limitatamente ad un massimo di due periodi.

La retta relativa al servizio va pagata per i soli mesi richiesti, ma non si dà luogo a riduzione della stessa in caso di mancata frequenza.

Per potere usufruire del servizio di prolungamento orario è necessario, in ogni caso, presentare al Settore Istruzione e Rapporti con l'Università apposita istanza, con l'indicazione degli orari di lavoro che rendono impossibile il ritiro del figlio dal servizio entro le ore 16:00, per uno o più giorni la settimana.

E' considerata requisito essenziale per l'ammissione al servizio, l'assenza di morosità da parte dell'utente sullo stesso servizio di prolungamento orario fruito negli anni precedenti.

Al fine di evitare l'obbligo del pagamento della tariffa del mese successivo, l'eventuale rinuncia al servizio deve essere presentata al Servizio Amministrativo del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, per iscritto, entro il 25 giorno del mese precedente.

Nel caso in cui il prolungamento orario venga auto-gestito dagli utenti, gli stessi provvedono alla raccolta delle somme eventualmente necessarie al suo funzionamento fra gli iscritti.

Solo nelle strutture ove è previsto il prolungamento d'orario fino alle ore 18:15 e solo dopo che lo stesso sia stato attivato, è possibile, per i genitori che ne dichiarino per motivi di lavoro l'effettiva necessità, usufruire di una flessibilità nell'orario d'uscita dalle 16:00 alle 16:30, previo pagamento di una quota mensile pari alla metà di quella prevista per il prolungamento d'orario intero. Ad essa si estendono tutte le norme applicative previste per

il normale servizio di prolungamento d'orario.

Alle famiglie che a fronte dei richiami da parte del personale educativo/insegnante o del coordinatore della struttura, in maniera reiterata, ritardano nel ritiro del minore dai nidi o scuole dell'infanzia comunali, al termine dell'orario pomeridiano, ovvero dal prolungamento orario nei plessi dove tale servizio è funzionante sarà applicata una sanzione a titolo di rimborso spese.

La penalità sarà comminata dal servizio diritto allo studio, su espressa segnalazione del coordinatore pedagogico o della ditta appaltatrice del servizio di prolungamento orario, a partire dal verificarsi del 3° episodio di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore. L'entità della sanzione è fissata in 25,00 Euro per ogni infrazione.

## 9) PRE-SCUOLA

Nei plessi di scuola primaria, laddove sia necessario e la dotazione di risorse finanziarie lo renda possibile, viene organizzato un servizio di pre-scuola con le seguenti modalità d'utilizzo per gli utenti:

A) Le domande saranno presentate alle Direzioni Didattiche, sottoscritte da almeno un genitore, entro il 30/09 . Nel periodo compreso tra il primo giorno di lezione ed il 30/09 tutti gli alunni che ne abbiano necessità sono ammessi al servizio di pre-scuola indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato la domanda di iscrizione.

Le domande di iscrizione possono essere presentate anche in corso d'anno. Tutti i richiedenti il servizio dovranno provvedere al pagamento della tariffa utilizzando apposito bollettino che sarà loro recapitato dall'ufficio ristorazione scolastica.

B) Potranno fruire del servizio le famiglie ove entrambi i genitori, per motivi di lavoro o per altre gravi circostanze, siano impossibilitati a rispettare l'orario normale per portare i figli alla sede scolastica;

C) In caso di contestazioni, sulla ammissibilità delle domande al servizio, il Dirigente del Servizio Diritto allo Studio assumerà le opportune misure in merito su motivato parere delle competenti Direzioni Didattiche;

D) Il servizio di pre-scuola è istituito dalle ore 7:30 o successivamente, qualora richiesto dalla Direzione Didattica, e fino all'orario di inizio dell'obbligo della presenza degli insegnanti; sono esclusi dal pagamento del servizio i bambini che vengono accompagnati a scuola con i mezzi del trasporto scolastico;

E) La tariffa di iscrizione annua viene stabilita con altro atto. Ai fini dell'applicazione si considera l'anno scolastico composto da 8 mesi; la quota retta non è dovuta per i mesi di Settembre e Giugno, è pari invece ad 1/8 della retta intera annua per i restanti mesi scolastici. Nei periodi servizio richiesti, la retta va comunque pagata, indipendentemente dalla effettiva fruizione del servizio. Nel corso dell'anno per l'utente sarà possibile rinunciare e/o richiedere nuovamente il servizio, ma non più di una volta. Per le iscrizioni effettuate in corso d'anno, la retta viene calcolata in 1/8 per ogni mese mancante alla fine dell'anno scolastico per un minimo di mesi due ; nulla è dovuto per il mese di Giugno.

F) Nei casi di rinuncia al servizio in corso d'anno, sarà restituita agli interessati, previa domanda degli stessi, da inoltrare per iscritto al Settore Istruzione e Rapporti con

l'Università, una somma pari ad 1/14 della retta annua per ogni mese mancante alla fine dell'anno scolastico – giugno escluso - a partire dalla data di presentazione della domanda. La restituzione della somma di cui sopra, avverrà con determinazione del Dirigente competente a fine anno scolastico.

#### 10) RIDUZIONE DI RETTE.

L'utente che frequenti un nido o scuola d'infanzia fino ad un massimo di 5 giorni in un mese ha diritto a pagare solo la metà della retta assegnata, fatto salvo il pagamento della sovra retta definita dalla gestione sociale per i servizi comunali e della quota minima di euro 5,00 per le scuole d'infanzia statali.

Nel solo mese di ammissione al servizio nidi per i nuovi iscritti nel calcolo dei giorni di frequenza non verranno conteggiati i primi 3 giorni dalla data di ammissione stabilita dall'ufficio;

Ai fini del calcolo dei giorni di frequenza, il bambino si intende presente al nido o alla scuola dell'infanzia qualora non venga ritirato per malessere o altri gravi motivi entro le ore 10:00 del mattino.

Nei nidi d'infanzia per i bambini nuovi iscritti per il solo mese di inserimento la retta mensile viene determinata come segue:

- una quota fissa indipendentemente dalla data di ammissione assegnata dall'ufficio pari al 10% della retta di ordinaria assegnazione;
- una quota variabile pari a 1/20 della quota intera mensile ordinaria per ogni giorno di funzionamento del servizio compreso fra la data di ammissione assegnata dall'ufficio e la fine del mese, escluso i primi tre giorni dalla data di ammissione; l'importo della retta così calcolata non potrà essere inferiore a € 15,00 e non potrà superare il 100% della retta mensile ordinaria assegnata all'utente .

Per i soli nidi e le scuole d'infanzia comunali qualora l'utente rinunci al servizio dal 1° aprile dovrà comunque corrispondere almeno la metà della retta relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno.

Per le scuole dell'infanzia e per il prolungamento d'orario di nidi e scuole d'infanzia, la sola retta del mese di settembre viene comunque dimezzata, indipendentemente dai giorni di frequenza,

Gli utenti delle scuole dell'infanzia statale che comunicano, l'intento di rinunciare al servizio mensa sono esentati dal pagamento della tariffa (esclusa la quota minima di € 5,00) a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione, purché la rinuncia pervenga entro il 25 del mese precedente.

Per rinunce pervenute successivamente tale data ma comunque entro la fine del mese la decorrenza della gratuità avrà effetto dal secondo mese successivo. In ogni caso resta fermo che nelle sole scuole materne statali la fruizione di un numero di pasti non superiore a 5 dà diritto alla riduzione del 50% della retta del mese.

Nelle scuole d'infanzia comunali, qualora l'utente dichiari entro il 25 del mese precedente

che per tutto il mese successivo non utilizzerà la refezione e/o frequenti fino a 5 giorni, la retta viene dimezzata.

Nelle scuole dell'infanzia statali, la dichiarazione di rinuncia al servizio fino alla termine dell'anno scolastico- presentata nei termini di cui sopra-comporta l'esonero dal pagamento della retta completa; la rinuncia al servizio di refezione per periodi limitati comporta, invece la riduzione del solo 50% della retta assegnata;

La rinuncia al servizio di refezione dovrà essere presentata esclusivamente in forma scritta presso il Settore Istruzione e in ogni caso potrà essere interrotta o sospesa 1 sola volta in corso d'anno scolastico, in ragione di particolari situazioni collegate a patologie del bambino correlabili alla refezione.

Le famiglie con 3 o più figli in età 0-15 anni frequentanti contemporaneamente servizi educativi o scolastici beneficeranno di una riduzione del 10% sulla tariffa mensile di frequenza del 3° figlio e di quelli successivi, purché inseriti nei servizi nella fascia 0-6 anni comunali, statali o convenzionati, purché la condizione economica del nucleo familiare, misurata attraverso l'ISEE, sia tale da collocare l'utente entro il valore di € 13.500,00

La riduzione verrà applicata sulla retta di frequenza del figlio e/o figli frequentante/i il servizio relativo alla fascia di età più bassa, nella forma di uno sgravio totale delle rette dell'ultimo mese a pagamento dell'anno scolastico nei nidi e scuole infanzia pubbliche e convenzionate, comprese quelle aderenti alla FISM; per le scuole di quest'ultimo gruppo lo sgravio potrà essere concesso soltanto a condizione che l'utente non abbia già ottenuto un contributo sulla retta in quanto rientrante nelle condizioni di cui al precedente punto 5. A coloro che siano stati iscritti per un periodo inferiore all'anno scolastico, ma almeno pari a 3 mesi, verrà applicato uno sconto pari alla metà di quello precedente.

## 11) PAGAMENTO RETTE SERVIZI

L'obbligo di corrispondere la tariffa per i nidi e scuole d'infanzia ha inizio dal giorno comunicato dall'ufficio in cui l'utente ha diritto d'iniziare la frequenza al servizio, indipendentemente dall'inizio dell'effettiva frequenza allo stesso. Per il trasporto scolastico l'utente è tenuto al pagamento della retta per il periodo di iscrizione scelto (annuale, trimestrale, mensile). Per quanto riguarda il servizio di refezione nelle scuole primarie e secondarie di primo grado la tariffa è stabilita e dovuta per ciascun pasto prenotato a scuola; la bollettazione a carico delle famiglie avviene con periodicità bimestrale.

Il pagamento delle rette dei servizi, siano esse mensili, o con altra periodicità va effettuato entro i termini fissati dal Settore Istruzione e Rapporti con l'Università utilizzando i bollettini (mensili per i nidi d'infanzia, bimestrali per le scuole d'infanzia e la refezione, annuale per il pre-scuola, o altra periodicità per i trasporti) appositamente predisposti ed inviati periodicamente alle famiglie.

L'eventuale rinuncia ai servizi 0-6 anni deve essere presentata per iscritto al Settore Istruzione e Rapporti con l'Università entro il 25° giorno del mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento dal mese di rinuncia.

Per il servizio di refezione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado si conferma per l'anno scolastico 2010/11 che il rilascio dei tesserini magnetici di prenotazione dei pasti nelle scuole avviene gratuitamente a cura del Servizio Diritto allo Studio del Settore Istruzione; i genitori devono invece versare € 5,00 per ottenere il rilascio di tesserini in sostituzione di quelli smagnetizzati, danneggiati, distrutti, smarriti, ecc..

Gli utenti che non provvedono al pagamento della retta relativa ai servizi educativi e gli altri servizi di supporto alla didattica entro il termine indicato, riceveranno una lettera di sollecito contenente l'invito a regolarizzare il pagamento di quanto dovuto. L'importo delle rette non pagate entro la scadenza prevista sarà maggiorato di una quota pari al 1% a titolo di interessi, salvo che il ritardo non sia causato da errori od omissioni del Comune. La lettera di sollecito è gravata di una quota forfetaria di Euro 7,50 che sarà addebitata all'utente a titolo di rimborso spese. Qualora l'utente non ritiri il sollecito inviato e si renda necessario notificare con altro mezzo lo stato del debito, quest'ultimo verrà maggiorato di una quota ulteriore pari a Euro 10,00 a titolo di rimborso oneri postali e altre spese amministrative di procedura.

Nel caso l'invito a regolarizzare il debito contenuto nel sollecito fosse disatteso, il Servizio Diritto allo Studio del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università potrà procedere per nidi, scuole d'infanzia comunali, trasporti scolastici e pre-scuola alla sospensione del servizio con dimissione d'ufficio dell'utente, eventualmente non consentendo il riavvio della frequenza dopo un periodo di chiusura; per i Centri Estivi, il pagamento della retta costituisce condizione essenziale per la frequenza del servizio.

Nei confronti degli utenti inadempienti all'obbligo del pagamento verrà inoltre dato corso alla procedura di riscossione coattiva, con costi a carico del debitore, ai sensi del D.P.R. 602 del 29/9/1973 modificato dal D.Lgs. n. 46 del 26/2/1999 e successive modificazioni, che comporta l'iscrizione a ruolo con emissione di cartella esattoriale, da pagarsi in un'unica soluzione.

Il tutore dell'utente che avendo usufruito di un servizio, abbia smarrito un bollettino per l'esecuzione del relativo pagamento, o entro il 30 del secondo mese successivo al periodo di riferimento non lo abbia ricevuto, deve farsi parte diligente richiedendo un duplicato agli uffici del Servizio Diritto allo Studio del Settore Istruzione.

Le sanzioni relative al pagamento delle rette dei servizi possono venire disapplicate nel caso di utenti esonerati qualora la famiglia dimostri di non avere potuto presentare per tempo le domande necessarie.

## 12) DISAGI DELL'UTENTE E RISARCIMENTO

In relazione agli standard di qualità codificati nella "carta dei servizi" per i nidi e le scuole d'infanzia comunali, gli utenti interessati, hanno diritto all'ottenimento del risarcimento nella seguente forma. :

Evento Risarcimento per l'utente

a) rimborso di una quota pari al 5% della retta dell'ultimo mese di frequenza per ogni giornata, oltre le prime 3, per interruzioni anche non continuative del servizio a seguito di scioperi del personale o altre cause imputabili al Comune per una durata complessiva

superiore a 3 giornate quando il totale dei giorni di apertura sia comunque uguale o superiore a 185, per le scuole d'infanzia e 190, per i servizi nidi d'infanzia.

b) rimborso pari al 10% della retta dell'ultimo mese di frequenza per ogni giornata in meno di servizio potenzialmente fruibile rispetto al minimo garantito di 185 giorni a seguito di sospensioni del servizio ripetute in misura tale da ridurre il numero di giornate di apertura della scuola sotto i 185 giorni nell'anno scolastico, per le scuole dell'infanzia e 190 per i nidi d'infanzia.

c) rimborso di una quota pari al 2,5% della retta dell'ultimo mese di frequenza per ogni giornata oltre le prime 5 con prestazione oraria inferiore al minimo previsto nell'ipotesi di prestazione di servizio all'utenza con orario giornaliero inferiore a quello minimo previsto per almeno 5 volte in corso d'anno.

Nei casi a) e b) per i bambini ammessi a seguito di sostituzioni nel corso dell'anno la durata minima di apertura del servizio viene conteggiata in proporzione al numero dei mesi mancanti alla fine dell'anno scolastico escludendo quello di inserimento.

### 13) SOVRARETTE

Per l'anno scolastico 2010/11 vengono confermati gli stessi importi fissati dalla deliberazione n° 412 del 05/06/09 come specificati di seguito:

Scuola d'infanzia comunale, Euro 15,00 dei quali:

- a) € 8,37 per il pagamento degli insegnanti della lingua inglese;
- b) € 5,67 per iniziative degli organi di gestione sociale delle scuole;
- c) € 0,96 per l'acquisto e la manutenzione del materiale didattico e ludico e per i piccoli lavori di manutenzione autorizzati dall'amministrazione comunale.

Scuola d'infanzia statale: € 5,00;

Nido d'infanzia comunale: € 3,00.

Le somme provenienti dalle sovra rette vengono distribuite alle scuole/nidi in proporzione al numero dei bambini iscritti con le seguenti modalità:

1. per i nidi d'infanzia quanto al 50% entro il mese di novembre 2010 ed il restante 50% entro il mese di marzo dell'anno successivo. L'utilizzo delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dalla gestione sociale delle strutture, in primo luogo allo svolgimento di lezioni di musica, l'impiego di tali somme andrà rendicontato al Settore Istruzione e rapporti con l'Università entro il mese di dicembre 2010;
2. per le scuole d'infanzia statali gli introiti derivanti dall'incremento delle tariffe mensili saranno ridistribuiti in relazione al numero dei bambini iscritti in forma di contributi per la realizzazione di iniziative a sostegno della didattica proposte dal Dirigente Scolastico secondo quanto stabilito nell'accordo con le Direzioni Didattiche approvato con propria deliberazione n. 844 del 23/9/2003.
3. per le scuole d'infanzia comunali la somma di cui alla lettera b) viene distribuita alle scuole in proporzione al numero di iscritti quanto al 40% entro novembre 2010 e quanto al 60% entro marzo 2011. La somma di cui alla lettera c) viene erogata a seguito della

richiesta dei singoli Consigli di Gestione per interventi di l'originale è depositato presso il Settore di competenza manutenzione ordinaria con le modalità da concordarsi fra Segreteria del coordinamento Consigli e Servizio Amministrativo Istruzione e rapporti con l'Università; si provvederà ad erogare fino ad un massimo di €7.880,00 entro Dicembre 2010 e fino ad € 9.820,00 entro luglio 2011. L'impiego di dette somme andrà giustificato e rendicontato al Settore Istruzione e Rapporti con l'Università entro Dicembre 2011.

#### 14) RATEIZZAZIONE DI DEBITI PER TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI

L'utente di servizi educativi sollecitato per tariffe non corrisposte che si trovi in condizioni di temporanea impossibilità di procedere al pagamento della morosità in un'unica soluzione, può richiedere per iscritto al Servizio Amministrativo del Settore Istruzione e rapporti con l'Università la rateizzazione delle somme dovute. L'istanza dovrà essere corredata della documentazione probatoria delle precarie condizioni lavorative ed economiche dei componenti la famiglia, eventualmente integrata dalla relazione del competente servizio sociale territoriale. Il Dirigente del Servizio Diritto allo Studio Settore Istruzione, valutata la documentazione presentata, potrà accogliere la richiesta concedendo una dilazione del pagamento in un'unica soluzione, ovvero una rateazione, definendo, in quest'ultimo caso, numero, frequenza e decorrenza delle rate in cui suddividere l'importo del debito dell'utente in funzione dei seguenti parametri:

fino ad € 150,00 = nessuna dilazione;

fino ad € 500,00 = massimo 3 rate, di cui la prima pari ad almeno il 40% dell'importo totale;

fino ad € 1.000,00 = massimo 6 rate, di cui la prima pari ad almeno il 30% dell'importo totale;

fino ad € 2.000,00 = massimo 10 rate, di cui la prima pari ad almeno il 20% dell'importo totale;

oltre € 2.000,00 = massimo 15 rate, di cui la prima pari ad almeno il 15% dell'importo totale.

Qualora l'utente non ottemperi al pagamento di anche solo una delle rate dovute, il Servizio Amministrativo procederà con l'iscrizione a ruolo del debito insoluto, maggiorato degli interessi di mora e delle relative spese di riscossione.

Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 9), in via del tutto eccezionale ad utenti in carico ai Servizi Sociali, ovvero in condizioni di grave disagio socio-economico, che ne facciano esplicita istanza entro 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione, potranno essere concesse rateizzazioni di somme iscritte nei ruoli esecutivi in accordo col concessionario per la riscossione. Le rate, la cui periodicità non potrà essere inferiore al mese, così come l'eventuale dilazione, verranno stabilite in relazione ai seguenti criteri parametrati all'importo del debito:

fino ad € 250,00 = nessuna rateizzazione, dilazione massima 60 giorni;

fino ad € 750,00 = sino a 4 rate;

fino ad € 1.500,00 = sino a 7 rate;

fino ad € 3.000,00 = sino a 12 rate;

oltre € 3.000,00 = sino a 18 rate.

La mancata corresponsione di anche una sola delle rate previste produce il riavvio delle ordinarie fasi di riscossione dei ruoli, fino alla escussione forzata della somma.

- di stabilire che le presenti norme, qualora risultino applicabili e non sia diversamente stabilito da normative specifiche, valgono anche per le rette e tariffe di tutti gli altri servizi educativi gestiti dal Comune di Modena;

- di dare atto:

= che le somme introitate a titolo di rimborso spese forfettario, di cui al presente atto, affluiranno al Cap. 3369 "Rimborsi spese da parte degli utenti dei servizi scolastici" - da riscuotere da nominativi diversi;

= che le somme introitate in forma di sovra rette dei nidi d'infanzia, e devolute alla gestione sociale (€ 3,00 mensili), affluiranno al Capitolo 3081 "Proventi da rette aggiuntive nei nidi d'infanzia comunale (rilevante ai fini IVA)"; i fondi verranno destinati alla gestione sociale per le iniziative dalla stessa organizzate, transitando sul Cap. 14774 "Fondo per iniziative organi collegiali".

= che le spese derivanti dall'adozione delle misure agevolative sulle tariffe per i frequentanti i servizi di nido e scuola d'infanzia convenzionati, comportanti il pagamento a favore dei soggetti gestori delle minori rette a carico delle famiglie sono preventivabili in Euro 28.000 per l'intero anno scolastico, cifra da imputarsi come segue:

quanto a Euro 16.000,00 al cap. 14789, che si provvederà ad impegnare con apposita determinazione dirigenziale nella misura del 40% sul Piano Esecutivo di Gestione 2010, pari a Euro 6.400 e il rimanente 60% sul Bilancio 2011, pari a Euro 9.600,00;

quanto a Euro 12.000,00 al cap. 6576 che si provvederà ad impegnare con apposita determinazione dirigenziale nella misura del 40% sul Piano Esecutivo di Gestione 2010, pari a Euro 4.800 e il rimanente 60% sul Bilancio 2011, pari a Euro 7.200,00.

## Impegni

1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo
2010	U	6576/0	Prenotazione	2010	9372/0	4.800,00

2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo
2010	U	6576/0	Prenotazione	2011	426/0	7.200,00

3.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo
2010	U	14789/0	Prenotazione	2010	9371/0	6.400,00

4.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo
2010	U	14789/0	Prenotazione	2011	425/0	9.600,00

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to Giorgio Pighi

Il Segretario Generale  
f.to Pompeo Nuzzolo

=====

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 01/07/2010 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Divenuta esecutiva in data 12/07/2010 ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena, 16 luglio 2010

Il Segretario Generale  
f.to Pompeo Nuzzolo

C O M U N E D I M O D E N A

Settore Istruzione, Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, Rapporti con l'Università  
Servizio Diritto allo studio (09)

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 370 del 22/06/2010

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI APPLICATIVI DELLE TARIFFE NEI SERVIZI  
EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE A.S. 2010/11

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di  
deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile  
f.to Mauro Francia

Modena, 14/06/2010

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di  
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo  
f.to Carlo Casari

Modena, 21/06/2010

Assessore proponente  
f.to Adriana Querzè